1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Allegato 1 al provvedimento n. 29894

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-*TER* DELLA LEGGE N. 287/90

30 marzo 2021

1. Numero del Procedimento

1848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica

2. Parte del Procedimento che presenta gli impegni

Associazione Italiana Editori ("AIE")

3. Altre parti del Procedimento

De Agostini Scuola S.p.A.

Mondadori Education S.p.A.

Rizzoli Education S.p.A.

Pearson Italia S.p.A.

Zanichelli Editore S.p.A.

ANARPE - Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali

4. Fattispecie contestata

Con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020 ("Provvedimento di Avvio") l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM" o "Autorità") ha avviato il procedimento istruttorio I848 ("Procedimento") nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni, di natura verticale, dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

In particolare, l'AGCM contesta alle sopra citate cinque imprese l'esistenza di clausole di "gradimento" nei rapporti contrattuali tra le stesse e i promotori editoriali scolastici idonee a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica. Precisamente, tali clausole contrattuali attribuirebbero agli editori la facoltà di autorizzare o meno il promotore a promuovere un ulteriore editore diverso da quello con cui ha in essere il rapporto contrattuale, così limitando l'ambito di operatività del promotore che non potrebbe includere ulteriori editori nel proprio

portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che propone il contratto.

Con provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 ("Provvedimento di Ampliamento"), notificato ad AIE il 1° marzo 2021, l'Autorità ha esteso il Procedimento, soggettivamente, ad AIE e all'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali ("ANARPE") e, oggettivamente, agli Accordi Economici Collettivi sottoscritti dalle due associazioni nel 1988 e nel 2017, dove quello del 2017 ha sostituito quello del 1988, il cui articolo 2, primo comma, dispone che "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro".

Nel Provvedimento di Ampliamento l'Autorità sostiene che "la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza". Secondo l'AGCM, quindi, "[...] ad AIE e ad ANARPE [...] è imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore".

5. Mercati interessati

Il Provvedimento di Avvio precisa che le condotte oggetto del Procedimento si radicano nel rapporto tra gli editori e i promotori di libri scolastici. Per l'AGCM, il Procedimento interessa dunque il mercato dell'editoria scolastica, di dimensione geografica nazionale.

6. Descrizione degli impegni proposti

AIE ritiene che le proprie condotte, oggetto di contestazione tramite il Provvedimento di Ampliamento del Procedimento, siano pienamente legittime ai sensi dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in quanto l'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE non determina, nel singolo rapporto contrattuale editore-promotore dell'editoria scolastica, alcun obbligo per i promotori editoriali scolastici di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore. Parimenti, nemmeno un'uniformità di organizzazione dei rapporti verticali tra editori e promotori editoriali della scolastica è imputabile all'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE, posto che esso stesso prevede il patto contrario nella contrattazione tra singolo editore e singolo promotore editoriale. Per tali ragioni, gli impegni illustrati qui di seguito sono presentati da AIE ai sensi dell'art.

14-ter della Legge n. 287/90 con il solo intento di far venire meno le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'AGCM e consentire la chiusura anticipata del Procedimento senza accertamento di infrazione e gli stessi non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione o accettazione, da parte di AIE, della fondatezza delle contestazioni che le sono rivolte nel Provvedimento di Ampliamento.

AIE precisa, ove ciò sia necessario, che nonostante il Procedimento sia stato esteso oggettivamente tanto all'Accordo Economico Collettivo del 1988 quanto a quello del 2017, gli impegni che vengono qui di seguito presentati interessano esclusivamente l'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica sottoscritto da AIE e ANARPE il 27 novembre 2017 ("AEC 2017"), in quanto quello del 1988 è scaduto e non più in vigore, essendo stato sostituito dall'AEC 2017 a decorre dal 30 novembre 2017.

Ai fini degli impegni, AIE precisa altresì che, al pari dell'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE del 1988, l'AEC 2017, in forza del suo art. 1, comma 2, non è già applicabile (i) a coloro che svolgono l'attività nell'ambito di un rapporto subordinato, (ii) a coloro che sono riconosciuti agenti o rappresentati da parte dei preponenti, nonché (iii) a coloro che svolgono l'esercizio del commercio in proprio degli stessi prodotti o di prodotti dello stesso genere. Gli impegni qui proposti da AIE ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90 interessano, pertanto, a livello di contrattazione collettiva, esclusivamente i rapporti tra, da un parte, gli editori scolastici e, dall'altra parte, i promotori editoriali scolastici, ovverosia quei soggetti (diversi da quelli individuati ai punti (i)-(iii) che precedono) che esercitano in forma autonoma quell'attività non normativamente tipizzata (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 21 febbraio 2006 n. 3709) consistente nell'essere incaricati stabilmente di illustrare le caratteristiche e divulgare nell'ambito della scuola la conoscenza di libri e materiali di uso scolastico per ogni ordine e grado di scuola in una determinata zona ("Promotori Editoriali Scolastici").

a. Impegni strutturali

Non applicabile

b. Impegni comportamentali

Ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, AIE presenta i seguenti impegni:

i. Impegno 1

Il presente Impegno, benché articolato in diverse azioni ((a) - (d)), deve considerarsi unitariamente assunto da AIE.

(a) AIE si impegna a sopprimere dall'AEC 2017 la previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Conseguentemente, l'art. 2, comma 1, dell'AEC 2017 sarà modificato come segue:

<u>Versione vigente</u>	Versione vigente in seguito all'Impegno
Salvo patto contrario, il preponente non può	Salvo patto contrario, il preponente non può
valersi contemporaneamente nella stessa zona,	valersi contemporaneamente nella stessa zona,
per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più	per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più
promotori editoriali scolastici, né il promotore	promotori editoriali scolastici.
editoriale scolastico può assumere l'incarico di	
fare opera di promozione editoriale scolastica	
per più preponenti che siano in concorrenza fra	
di loro.	

La modifica dell'AEC 2017 avverrà tramite sottoscrizione di un Addendum al medesimo accordo economico, il cui testo è allegato *sub* All. 1.

La modifica dell'AEC 2017 oggetto dell'Impegno sarà, quindi, sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale (art. 21.1 lett. d) dello Statuto AIE), in quanto sono coinvolte questioni che interessano la generalità dei soci (il Procedimento, e il relativo rischio finanziario connesso all'applicazione di sanzioni, riguarda AIE nel suo complesso, così come l'AEC 2017, pur riguardano una determinata categoria di soci, è stato sottoscritto da, ed è vincolante per, AIE nel suo complesso). A tal fine, AIE, tramite il suo Presidente, si impegna ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90 a convocare il Consiglio Generale per far approvare la soppressione, dall'AEC 2017, del divieto di concorrenza per il Promotore Editoriale Scolastico.

- (b) AIE si impegna a inviare tramite posta elettronica certificata agli editori dell'editoria scolastica, associati e non associati ad AIE, una comunicazione ufficiale avente a oggetto la modifica dell'AEC 2017 consistente nella soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Il testo della comunicazione è allegato sub All. 2.
- (c) AIE si impegna a pubblicare sul proprio sito *web* un comunicato avente a oggetto la modifica dell'AEC 2017 consistente nella soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico. Il comunicato resterà pubblicato e reperibile, per un periodo di 12 mesi, sulla *home page* nella parte relativa a "Le ultime notizie" (www.aie.it), nella sezione "Press" del sito *web* (https://www.aie.it/Press.aspx), nella sezione "Cosa Facciamo"/"Adozioni scolastiche" del sito *web*

(https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx), nonché nella sezione "Area Soci" del sito web (https://www.aie.it/AreaSoci.aspx). Il testo del comunicato è allegato sub All. 3.

(d) AIE si impegna a pubblicare in maniera permanente, fintantoché resterà in vigore, nella sezione "Cosa facciamo"/"Adozioni scolastiche" del sito web di AIE (https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx) il testo dell'AEC 2017, come modificato dall'Addendum del 26 giugno 2018 e dall'Addendum di cui al punto (a) che precede.

L'Impegno sarà attuato da AIE entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica ad AIE del provvedimento con cui l'AGCM lo avrà reso obbligatorio nei confronti AIE e avrà dichiarato chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90. Più precisamente, entro il termine di cui sopra AIE avrà provveduto a stipulare con ANARPE l'Addendum modificativo dell'art. 2, comma 1, avente a oggetto la soppressione del divieto di concorrenza a carico dei Promotori Editoriali Scolastici, e a far tenere la riunione del Consiglio Generale per la relativa ratifica (azione di cui al punto (a) che precede), oltre a provvedere, successivamente alla riunione del Consiglio Generale, alle varie forme di comunicazione (azioni di cui ai punti (b)-(d) che precedono).

Si precisa che, in considerazione del fatto che la modifica dell'AEC 2017 (punto (a) che precede) sarà possibile solo tramite consenso espresso di entrambe le parti firmatarie del medesimo accordo economico, l'Impegno presentato da AIE risulta necessariamente condizionato alle circostanze che ANARPE presenti un impegno di contenuto corrispondente e che l'AGCM lo accetti e lo dichiari vincolante per ANARPE ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90. L'Impegno è altresì condizionato al fatto che il Consiglio Generale di AIE, appositamente convocato dal Presidente, abbia ratificato, entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica del provvedimento con cui l'AGCM lo avrà reso obbligatorio e avrà dichiarato chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, l'Addendum modificativo dell'art. 2, comma 1, dell'AEC 2017.

ii. Impegno 2

AIE si impegna a non introdurre, in un eventuale stipulando accordo economico collettivo con ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione scolastica che andrà a sostituire l'AEC 2017, un divieto di concorrenza a carico dei Promotori Editoriali Scolastici analogo a quello attualmente contemplato all'art. 2, comma 1, dell'AEC 2017, oggetto dell'Impegno 1, punto (a).

L'Impegno entrerà automaticamente in vigore per AIE con la notifica ad AIE del provvedimento con cui l'AGCM lo avrà reso obbligatorio nei suoi confronti e dichiarerà chiuso nei confronti di AIE il Procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-*ter* della Legge n. 287/1990.

c. Eventuale periodo di validità

L'Impegno 1 (ad eccezione dell'azione *sub* (c), che avrà una durata di 12 mesi) e l'Impegno 2 non hanno scadenza.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Ribadita la convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 1988 e di quello del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE ritiene che il *set* di impegni qui proposti sia pienamente idoneo a risolvere e superare le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto del Provvedimento di Ampliamento, assicurando al tempo stesso che non si verificheranno in futuro situazioni analoghe a quelle oggetto di contestazione ad AIE.

Precisamente, l'Impegno 1 comporta la soppressione della previsione relativa al divieto, derogabile, di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico dal testo dell'AEC 2017 (azione *sub* (a)) e garantisce la più ampia pubblicità e diffusione, non solo tra gli editori della editoria scolastica, dell'intervenuta modifica dell'AEC 2017 (azioni *sub* (b) – (d)). L'Impegno 2 garantisce che previsioni aventi a oggetto un divieto di concorrenza del Promotore Editoriale Scolastico non saranno previste nel futuro accordo economico collettivo che sostituirà l'AEC 2017.

Gli Impegni 1 e 2, peraltro, sono di pronta attuazione per AIE e di facile verificabilità per l'AGCM.

Senza che gli stessi comportino l'ammissione o l'accettazione della fondatezza delle contestazioni che le sono rivolte nel Provvedimento di Ampliamento, AIE osserva, dunque, che gli Impegni 1 e 2 eliminano la possibilità, o il rischio, che gli editori dell'editoria scolastica identifichino nell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato e/o stipulando da AIE ed ANARPE, la fonte di un obbligo, di una raccomandazione o di un incentivo all'eventuale inclusione, nel singolo contratto editore scolastico-Promotore Editoriale Scolastico che è e sarà concluso nell'esercizio della loro piena libertà contrattuale, di un divieto di concorrenza a carico del Promotore Editoriale Scolastico. Grazie agli Impegni 1 e 2, l'AEC 2017 e il suo futuro accordo collettivo sostitutivo non saranno, dunque, idonei a originare un fascio di intese verticali restrittive della possibilità dei Promotori Editoriali Scolastici di operare per conto di più editori di scolastica.

AIE ritiene, in conclusione, che gli Impegni che ha proposto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 287/90 facciano venir meno l'oggetto delle contestazioni dell'AGCM, consistenti nella sottoscrizione di accordi di natura interprofessionali che avrebbero previsto un obbligo per il Promotore Editoriale Scolastico di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore, con l'effetto che tale clausola di non concorrenza sarebbe stata idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali singolo editore scolastico-singolo Promotore Editoriale Scolastico su tutto il territorio nazionale secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza.

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione provvisoria

ADDENDUM ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA STIPULATO IL 27 NOVEMBRE 2017 E MODIFICATO CON ADDENDUM DEL 26 GIUGNO 2018

Tra

AIE - Associazione Italiana Editori

e

ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali

Si conviene e stipula quanto segue:

- 1. All'art. 2, comma 1, dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato il 27 novembre 2017, è soppressa la frase "né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro". Le altre disposizioni dell'art. 2 restano invariate.
- 2. Il presente Addendum entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

[Luogo e data]

[Per AIE]

[Per ANARPE]

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione provvisoria

COMUNICAZIONE AIE AGLI EDITORI DI EDITORIA SCOLASTICA ASSOCIATI E NON ASSOCIATI

Via posta elettronica certificata

Oggetto: Modifica all'Accordo Economico Collettivo AIE-ANARPE del 30 novembre 2017 – soppressione della previsione dell'accordo relativa al divieto di non concorrenza del promotore editoriale scolastico.

Come noto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 1° dicembre 2020 ha avviato un procedimento istruttorio (I848 - *Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*) nei confronti di alcuni editori della scolastica per presunta violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Garante è la presenza nei rapporti contrattuali tra gli editori e i promotori editoriali scolastici di clausole di "gradimento" asseritamente idonee a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica: tali clausole contrattuali attribuirebbero agli editori la facoltà di autorizzare o meno il promotore editoriale scolastico a promuovere un ulteriore editore diverso da quello con cui ha in essere il rapporto contrattuale, così limitando l'ambito di operatività del promotore stesso in quanto non potrebbe includere ulteriori editori nel proprio portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore preponente, in violazione delle norme antitrust.

Il procedimento istruttorio I848 è stato successivamente esteso, dal punto di vista soggettivo, anche ad AIE e ad ANARPE e, dal punto di vista oggettivo, anche agli accordi economici collettivi sottoscritti dalle due associazioni nel 1988 e nel 2017, in ragione del fatto che l'articolo 2, primo comma, dispone che "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro". In particolare, l'Autorità sostiene che "la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali [sarebbe] idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della

concorrenza". Secondo l'AGCM, quindi, "[...] ad AIE e ad ANARPE [...] [sarebbe] imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore".

Pur nella piena convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 1988 e di quello del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE, d'intesa con ANAPRE, ha ritenuto opportuno presentare, in virtù dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, una serie di cd. "impegni", il cui elemento centrale è rappresentato da una modifica dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017 tramite la soppressione della previsione relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico. Gli impegni presentati da AIE sono stati accettati e resi obbligatori per AIE dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data _____ e il procedimento I848 è stato conseguentemente chiuso senza ammissione di responsabilità da parte di AIE e senza accertamento di infrazione all'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

Conseguentemente, in attuazione di quanto deliberato dall'Autorità Antitrust il _____, AIE ed ANARPE hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017, in forza del quale, a far data dal _____, è stata soppressa all'art. 2, comma 1, la frase "né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro". Le altre disposizioni dell'art. 2 dell'Accordo Economico Collettivo sono rimaste invariate.

L'abrogazione, nei limiti sopra specificati, dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 non è, di per se stessa, tale da incidere, nemmeno indirettamente, sugli interessi degli editori scolastici, né interviene nel contesto specifico dei rapporti editore-promotore editoriale scolastico, posto che fin dal 1988 il divieto di concorrenza previsto nell'accordo collettivo ammetteva il patto contrario nella contrattazione individuale editore-promotore editoriale scolastico. Per l'effetto, la soppressione parziale dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 lascia impregiudicata la responsabilità e autonomia degli editori di disciplinare o meno un obbligo contrattuale di non concorrenza a carico del promotore editoriale scolastico.

Il testo dell'Accordo Economico Collettivo del 30 novembre 2017, come modificato dall'Addendum 26 giugno 2018 e dall'Addendum del _____, è reperibile all'indirizzo: https://www.aie.it/Cosafacciamo/Adozioniscolastiche.aspx

[Luogo e data]

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione provvisoria

COMUNICATO AIE OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WWW.AIE.IT

Modifica dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 30 novembre 2017: eliminato il divieto di concorrenza per il promotore editoriale scolastico.

AIE e ANARPE hanno convenuto di abrogare dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 30 novembre 2017 il divieto di concorrenza a carico del promotore editoriale scolastico. Tale modifica dell'accordo è effettiva dal .

L'esigenza per AIE, d'intesa con ANARPE, di sopprimere, a livello di contrattazione collettiva, il divieto per i promotori editoriali scolastici di assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro è sorta per rispondere alle preoccupazioni di natura concorrenziale espresse dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'ambito del procedimento I848 - *Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica*.

Secondo le valutazioni iniziali dell'Autorità antitrust "la previsione della [...] clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali [sarebbe] idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza". In particolare, "[...] ad AIE e ad ANARPE [...] [sarebbe] imputabile la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore".

Pur nella piena convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 2017, nel pieno rispetto delle norme preposte a tutela della concorrenza tra imprese, AIE, d'intesa con ANARPE, si è spontaneamente impegnata nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza a sopprimere la previsione dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico e l'Autorità, giudicando tale impegno come idoneo a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto di contestazione, lo ha accettato e reso obbligatorio nei confronti

di AIE, circostanza che ha reso possibile la chiusura anticipata del procedimento istruttorio I848 senza ammissione di responsabilità da parte di AIE e senza accertamento di alcuna violazione di norme da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

AIE è convinta che tale modifica dell'accordo economico collettivo di riferimento possa contribuire a una migliore diffusione dei testi scolastici, nell'interesse di tutte le parti interessate: editori, promotori, istituti scolastici, studenti e famiglie.

[Luogo e data]

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Allegato 2 al provvedimento n. 29894

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-*TER* DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

1. Numero del Procedimento

1848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica

2. Parte del Procedimento

Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali ("ANARPE")

3. Fattispecie contestata

Con delibera del 1° dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della L. 287/90, nei confronti delle società De Agostini Scuola s.p.a., Mondadori Education s.p.a., Rizzoli Education s.p.a., Pearson Italia s.p.a. e Zanichelli Editore s.p.a., per accertare l'esistenza di presunte violazioni dell'art. 101 del TFUE.

Oggetto di accertamento è l'esercizio, da parte dei predetti principali editori, di "clausole di gradimento" presenti nei contratti che disciplinano i rapporti tra gli editori stessi e i promotori, per mezzo delle quali i primi possono autorizzare (o meno) i secondi a promuovere un editore diverso da quello con cui hanno in essere il rapporto contrattuale. Si ipotizza che tali clausole rappresentino una forma di restrizione verticale, idonea a limitare l'ambito di operatività dei promotori, con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica.

Con Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021, l'AGCM ha esteso l'istruttoria all'ANARPE e all'AIE (Associazione Italiana Editori) alle quali sarebbe imputabile *ab origine "la sottoscrizione di accordi di natura interprofessionale che prevedono l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore"*.

Ad essere lesivo del mercato dell'editoria scolastica, in quanto suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza, sarebbe dunque, ad avviso dell'AGCM, l'Accordo Economico Collettivo (AEC AIE-ANARPE) sottoscritto dalle predette due associazioni di categoria in data 28 ottobre 1988 e successivamente rinnovato in data 27 novembre 2017, ai sensi del quale "salvo patto contrario il promotore editoriale (non) può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra loro".

4. Mercati interessati

Il Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 precisa che le condotte in discussione hanno ad oggetto il rapporto tra gli editori e i promotori di libri scolastici. Per l'AGCM il Provvedimento interessa dunque il mercato dell'editoria scolastica in tutto il territorio nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

In via del tutto assorbente, ANARPE ritiene che le condotte che le sono state contestate tramite il Provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 non siano in alcun modo lesive dell'art. 101 TFUE, in quanto l'Accordo Economico in discussione, con specifico riferimento all'art. 2 comma 1, non vincola i promotori editoriali scolastici a promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore.

Ciò è tanto vero che il medesimo AEC prevede espressamente, agli articoli 4 e 8, la possibilità che l'incarico del promotore editoriale venga svolto da questi in regime di plurimandato (piuttosto che in quello di monomandato), con conseguente sua facoltà di trattare affari per conto di diversi editori.

Premessa questa doverosa precisazione, l'art. 2 comma 1 dell'AEC 27 novembre 2017 si limita a prevedere il regime dell'esclusiva reciproca tra editore e promotore. Trattasi di un obbligo che normalmente caratterizza i contratti di distribuzione (primi tra tutti quelli di agenzia) e che per il promotore si traduce nel divieto di trattare, nella stessa zona e per lo stesso ramo, gli affari di più case editrici in concorrenza tra loro.

Ciò non di meno, l'obbligo in esame ben può essere escluso o limitato in vario modo, se le parti così si accordano: l'articolo 2 comma 1 dell'AEC infatti, lungi dall'avere carattere perentorio, ammette espressamente ("salvo patto contrario") la derogabilità del predetto divieto.

Eventuali condotte anticoncorrenziali poste in essere dagli editori maggiori, tramite l'utilizzo di c.d. "clausole di gradimento", non troverebbero dunque certamente il proprio avallo e/o incentivo nel predetto accordo economico, sottoscritto da ANARPE proprio allo scopo di garantire maggiori tutele ai propri associati e non certo per condizionarne l'attività.

Gli impegni illustrati di seguito sono quindi presentati da ANARPE, ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 287/90, esclusivamente *pro bono pacis*, per consentire la chiusura anticipata del procedimento attivato nei suoi confronti, e non possono essere interpretati quale ammissione o accettazione della fondatezza delle contestazioni che le sono state rivolte.

a. Impegni strutturali

Non applicabile

b. Impegni comportamentali

Impegno 1

ANARPE si impegna a sopprimere dall'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017 l'inciso ritenuto dall'AGCM potenzialmente lesivo dell'art. 101 TFUE.

Conseguentemente l'art. 2 comma 1 del predetto AEC sarà modificato come segue:

VERSIONE VIGENTE	VERSIONE RETTIFICATA
Salvo patto contrario, il preponente non può	Salvo patto contrario, il preponente non può
valersi contemporaneamente nella stessa zona,	valersi contemporaneamente nella stessa zona,
per le stesse scuole e per gli stessi titoli di più	per le stesse scuole e per gli stessi titoli, di più
promotori editoriali scolastici, né il promotore	promotori editoriali scolastici.
editoriale scolastico può assumere l'incarico	
di fare opera di promozione editoriale	
scolastica per più preponenti che siano in	
concorrenza tra loro.	

A fini pratici, la modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, nei termini sopra illustrati, sarà attuato da ANARPE entro 30 giorni dalla data in cui le sarà notificato il provvedimento con cui l'AGCM avrà reso l'impegno 1 obbligatorio per la stessa e per l'AIE (quale parte firmataria del medesimo accordo economico) e dichiarerà chiuso il procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-*ter* della L. 287/90.

La modifica dell'art. 2 comma 1 dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017 sarà formalizzata tramite sottoscrizione di un *Addendum* (v. All. 1) al medesimo accordo economico, in relazione alla quale il Presidente dell'Associazione, Vincenzo Calò, ha già ricevuto espressa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo in data 01.04.21.

ANARPE si impegna ad informare i propri associati, tramite posta elettronica, della modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, con comunicazione che si allega (v. All. 2).

ANARPE si impegna a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, per la durata di 12 mesi, un comunicato (All. 3) avente ad oggetto l'intervenuta modifica dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017.

ANARPE si impegna a pubblicare e a lasciare consultabile sul proprio sito web istituzionale la versione rettificata dell'AEC AIE-ANARPE del 27 novembre 2017, per tutta la durata in cui lo stesso accordo economico resterà in vigore tra le parti firmatarie.

Impegno 2

ANARPE si impegna a non re-introdurre, in un eventuale futuro accordo economico con AIE, che dovesse sostituire e/o modificare quello del novembre 2017, l'inciso ritenuto dall'AGCM potenzialmente lesivo dell'art. 101 TFUE.

Tale impegno sarà attuato da ANARPE con effetto immediato rispetto alla data in cui le sarà notificato il provvedimento con cui l'AGCM avrà reso il predetto impegno obbligatorio per la stessa e per l'AIE e dichiarerà chiuso il procedimento senza accertamento di infrazione ai sensi dell'art. 14-ter della L. 287/90.

c) Eventuale periodo di validità

Gli impegni 1 e 2 non hanno scadenza.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Ferme le considerazioni di cui al punto 5 che precede, ribadita quindi la convinzione di aver agito, all'atto della sottoscrizione dell'AEC novembre 2017, a tutela dei propri associati e nel pieno rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, ANARPE ritiene che gli impegni qui proposti, prevedendo la soppressione, con effetto permanente, dell'obbligo - seppur derogabile - di non concorrenza del promotore, siano assolutamente idonee a risolvere le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto del provvedimento n. 28582 del 16 febbraio.

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

ADDENDUM ALL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI PROMOZIONE EDITORIALE SCOLASTICA STIPULATO IL 27 NOVEMBRE 2017 E MODIFICATO CON ADDENDUM DEL 26 GIUGNO 2018

Tra

AIE - Associazione Italiana Editori

e

ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali

Si conviene e stipula quanto segue:

- 1. All'art. 2, comma 1, dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, stipulato il 27 novembre 2017, è soppressa la frase "né il promotore editoriale scolastico può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro". Le altre disposizioni dell'art. 2 restano invariate.
- 2. Il presente Addendum entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

[Luogo e data]

[Per AIE]

[Per ANARPE]

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

COMUNICAZIONE A.N.A.R.P.E. AGLI ASSOCIATI

Gentile Associato,

con riferimento all'AEC relativo alla disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica, con la presente Ti comunichiamo che, in ragione di uno specifico impegno assunto nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad eliminare del tutto la facoltà, per il preponente, di obbligare il promotore a non svolgere attività di propaganda a favore di un'impresa concorrente, Ti comunichiamo che, in data _____, abbiamo sottoscritto con l'Associazione Italiana Editori un *addendum* al predetto AEC nel quale è stato modificato l'art.2, rimuovendo il secondo capoverso del primo comma relativo al sopra citato obbligo.

Il testo dell'AEC e dell'addendum sono disponibili all'interno del nostro sito internet.

Alla luce di quanto sopra, TI invitiamo a verificare che, nel contratto individuale che dovessi sottoscrivere con la Tua preponente, non sia presente un obbligo analogo a quello di cui sopra.

A disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente

Vincenzo Calò

al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90

Versione definitiva

COMUNICATO A.N.A.R.P.E. DA PUBBLICARE SUL SITO <u>WWW.ANARPE.IT</u>

AVENTE AD OGGETTO L'INTERVENUTA MODIFICA DELL'AEC A.N.A.R.P.E./A.I.E.

Si comunica che, in data_____, tra la nostra Associazione e A.I.E. è stato sottoscritto un *addendum* all'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica del 27/11/17 con il quale è stato soppresso l'obbligo per il promotore di non assumere incarichi per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro.

Di conseguenza, nella nuova versione dell'art. 2 resta ferma unicamente l'esclusiva a favore del promotore prevista dalla prima parte del predetto articolo, che non viene modificata.

Pubblichiamo nel *link* di seguito il testo dell'*addendum*, che potrete trovare anche nel testo integrale dell'AEC presente nell'apposita sezione del nostro sito.

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Allegato 3 al provvedimento n. 29894



FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/1990

DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A.

Versione Non Confidenziale - 26 maggio 2021

1. Numero del Procedimento.

1848 - Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica.

2. Parti del Procedimento.

- De Agostini Scuola S.p.A. ("DeA Scuola");
- Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A.;
- Pearson Italia S.p.A.;
- Zanichelli Editore S.p.A.;
- AIE Associazione Italiana Editori;
- ANARPE Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (congiuntamente, "Parti").

3. Fattispecie contestata.

Con provvedimento n. 28474 del 1 dicembre 2020 ("**Provvedimento di Avvio**") – e a seguito di una segnalazione anonima del 14 febbraio 2019, integrata a più riprese e, da ultimo, in data 9 settembre 2020 – codesta On.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("**Autorità**" o "**AGCM**") ha avviato un procedimento di istruttoria ("**Procedimento**") nei confronti delle Parti per accertare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale *ex* art. 101 TFUE nel mercato dell'editoria scolastica.

Secondo quanto indicato nel Provvedimento di Avvio, oggetto del Procedimento sono i contratti di agenzia tra editori e promotori e, in particolare, le clausole di gradimento ivi previste "che – come rappresentato dal segnalante - stabiliscono che il promotore non possa contrattualizzare un nuovo editore senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che già rappresenta". Inoltre, "Secondo quanto riportato dal segnalante, tali clausole rappresentano una prassi diffusa e risalente nel settore, essendo presenti nei contratti utilizzati da pressoché tutti gli editori" (par. 7).

L'Autorità afferma che "Nonostante la loro diffusa presenza, le clausole di gradimento sarebbero di fatto esercitate, peraltro informalmente, soltanto dagli editori maggiori [...] Per contro, gli editori minori, anche



laddove possano contare su un contratto di promozione che includa la clausola di gradimento, non possono credibilmente esercitarla" (par. 8).

In merito alle clausole di gradimento previste negli accordi tra editori ed agenti, l'Autorità ritiene che "Le clausole di gradimento presenti nei rapporti contrattuali tra editori e promotori rappresentano una forma di restrizione verticale idonea a limitare l'operatività dei promotori con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica. Tali clausole, infatti, conferiscono all'editore la facoltà di limitare l'ambito di operatività del promotore, il quale non può includere ulteriori editori nel proprio portafoglio senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che propone il contratto" (par. 21)

- [...] "La capacità di condizionare l'operatività dei singoli promotori attraverso l'esercizio delle clausole di gradimento è propria degli editori maggiori che singolarmente alimentano una parte considerevole delle entrate del promotore, risultando insostituibili per quest'ultimo. In forza di tale posizione essi riescono ad esercitare la facoltà di gradimento prevista dalle clausole contestate, così da impedire l'ampliamento del portafoglio clienti di un promotore ad ulteriori editori non graditi" (par. 23).
- [...] "rileva considerare che i quattro principali editori di libri per la scuola secondaria De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli congiuntamente detengono una quota di mercato superiore al 70%. Pertanto, il parallelo esercizio, da parte di tali operatori, delle clausole di gradimento rappresenta un insieme di restrizioni verticali" (par. 24).
- [...] "la parallela previsione, da parte gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, delle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE" (par. 28).

Con provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 ("Provvedimento di Estensione"), l'AGCM ha esteso soggettivamente il Procedimento ad AIE e ANARPE e oggettivamente "agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017". Nel Provvedimento di Estensione, l'Autorità afferma che:

"l'Associazione Nazionale degli Editori (AIE) e quella dei promotori (ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali) hanno sottoscritto, in data 28 ottobre 1988, e successivamente rinnovato, in data 27 novembre 2017, un Accordo Economico Collettivo che prevede, tra l'altro, che "salvo patto contrario... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro".

[...] "la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza".

4. Mercati interessati.

Il mercato rilevante nel quale sarebbero state poste in essere le condotte contestate nel Provvedimento di Avvio è il mercato dell'editoria scolastica, comprensivo dei libri scolastici adottati nelle scuole



secondarie di primo e secondo grado, che ha dimensione nazionale (Provvedimento di Avvio, parr. 10 - 14).

5. Descrizione degli impegni proposti.

Sebbene fermamente convinta di aver agito in modo legittimo e senza prestare in alcun modo acquiescenza rispetto agli addebiti contestati dall'Autorità nel corso del Procedimento, DeA Scuola, a dimostrazione del proprio contegno collaborativo e al fine di ottenere una rapida definizione del Procedimento e di superare le preoccupazioni concorrenziali dell'AGCM, presenta i seguenti impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/1990 ("Impegni").

In via di premessa si osserva che all'esponente si ipotizza un addebito consistente nell'aver utilizzato un meccanismo contrattuale che di per sé non è restrittivo della concorrenza ed è anzi consentito e diffuso sulla base della sua natura complessivamente e tendenzialmente pro-competitiva.

Inoltre, l'esponente rispettosamente osserva che ai fini della valutazione dei possibili rimedi di cui all'art. 14-ter della Legge 287/1990 occorra considerare non solo le ipotesi di restrizioni delineate nel provvedimento di avvio ma anche le risultanze istruttorie raccolte sino a oggi nel corso del procedimento. Queste risultanze infatti, come osservato nell'ambito delle audizioni con gli Uffici, includono dichiarazioni degli editori minori che, rispondendo a una richiesta di informazioni loro indirizzata, affermano nettamente che le clausole in questione non impediscono loro di accedere al canale dei promotori editoriali e non rappresentano un ostacolo alla concorrenza.

Queste risultanze, unite al carattere delle preoccupazioni concorrenziali delineate nell'avvio di istruttoria, ossia delle preoccupazioni che derivano dal possibile *effetto oggettivo* della presenza di un cumulo di restrizioni verticali (e non dalle restrizioni in sé considerate), devono condurre, ad avviso dell'esponente, a considerare proporzionate misure idonee a *ulteriormente facilitare* l'accesso degli editori alla rete dei promotori così che eventuali e residuali ostacoli possano essere rimossi, tenendo conto che le clausole in questione sono state messe in discussione solo sul presupposto che fosse confermato l'effetto derivante dal cumulo.

Di seguito si propongono dunque due misure, l'una rivolta alla preoccupazione legata all'uso, da parte dell'esponente in quanto inclusa nel novero delle imprese che danno luogo a un *cumulo* rilevante, delle clausole di gradimento, e l'altra rivolta al possibile impatto della corrispondente previsione dell'Accordo Economico Collettivo.

5.1. Impegno 1: Rinuncia all'esercizio della clausola di gradimento

DeA Scuola si impegna ad inviare la comunicazione scritta riportata in calce al presente Impegno a tutte le proprie agenzie di promozione di libri di scolastica secondaria di primo e secondo grado, al fine di rendere efficace nei confronti di queste ultime la propria rinuncia ad esercitare il diritto di autorizzare preventivamente l'agente/promotore ad assumere un ulteriore incarico di agenzia da altro editore.

La suddetta rinuncia verrà espressa con riguardo a tutti i rapporti contrattuali in essere tra DeA Scuola ed i propri agenti/promotori.



DeA Scuola indirizzerà la suddetta comunicazione ai destinatari entro 15 giorni dell'accoglimento del presente impegno da parte dell'AGCM.

Il presente Impegno avrà una durata sino al 30 giugno 2026.

Si riporta di seguito il testo della comunicazione che DeA Scuola trasmetterà ai propri agenti qualora l'AGCM dovesse accogliere il presente Impegno:

"In ottemperanza al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato adottato ad esito dell'istruttoria 1848 - Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica, con riferimento al contratto attualmente in essere con la scrivente società De Agostini Scuola S.p.a., si dichiara che la scrivente rinuncia a esercitare il proprio diritto a fornire autorizzazione preventiva con riguardo a incarichi che codesta agenzia potrà assumere da altri preponenti, committenti o concedenti l'incarico di agenzia o simili incarichi che comportino la promozione di prodotti di altre imprese. Pertanto, codesta agenzia sarà libera di promuovere, anche per conto di terzi, la conclusione di contratti per la fornitura di prodotti editoriali scolastici.

La suddetta rinuncia, in deroga a ogni contraria disposizione degli accordi in essere, avrà effetto sino al 30 giugno 2026".

5.2. Impegno 2: Modifica clausola Accordo Economico Collettivo

Dea Scuola si impegna a votare in ogni opportuna sede dell'AlE - Associazione Nazionale degli Editori in favore della rimozione dall'Accordo Economico Collettivo sottoscritto da AlE e ANARPE in data 28 ottobre 1988, come successivamente rinnovato, in data 27 novembre 2017 della seguente clausola prevista all'art. 2: "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro".

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.

DeA Scuola ritiene che gli Impegni anzidetti, sia presi singolarmente sia nel loro insieme, siano pienamente idonei a superare i profili di anti-concorrenzialità contestati nel Provvedimento di Avvio e nel Provvedimento di Estensione in merito alle attività svolte da DeA Scuola nel mercato dell'editoria scolastica.

In particolare, l'**Impegno 1** è volto a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità nel Provvedimento di Avvio secondo cui le clausole di gradimento previste negli accordi tra editori e promotori sarebbero idonee a limitare l'operatività dei promotori e consentirebbero all'editore di decidere con quali concorrenti eventualmente condividere i servizi di promozione offerti dalle agenzie, con effetti escludenti dovuti al cumulo di reti parallele.

L'Impegno in questione consente infatti di eliminare l'effetto di restrizioni verticali parallele oggetto di preoccupazione concorrenziale dell'Autorità: la disapplicazione della clausola di gradimento da parte di DeA Scuola, uno dei quattro principali operatori individuati dall'Autorità, permette ad un numero elevato



di promotori () di rivolgersi liberamente anche ad editori minori e ad altri potenzialmente interessati ad entrare nel mercato.

Da ultimo, l'Impegno consente di eliminare la presunta idoneità delle clausole di gradimento a produrre effetti di preclusione nei confronti di editori minori e/o concorrenti potenziali. Questi ultimi potranno infatti iniziare nuovi rapporti commerciali con i promotori dell'editoria scolastica di DeA Scuola senza essere sottoposti all'obbligo di preventiva comunicazione, e senza che DeA Scuola possa opporre il suo mancato gradimento.

Considerata la natura delle clausole considerate, di per sé lecite e anzi pro-competitive, e le evidenze contrarie all'ipotesi di concreti effetti di preclusione derivanti dal cumulo di reti parallele, sia l'estensione sia la durata dell'Impegno appaiono idonee a rimuovere ogni residua preoccupazione concorrenziale, e ad esse proporzionate.

Quanto all'estensione, l'Impegno riguarda la totalità dei promotori della rete DeA Scuola e quindi rappresenta il massimo contributo, per quanto nel suo controllo, che l'esponente può fornire alla soluzione delle preoccupazioni concorrenziali legati al cumulo di reti parallele. Sotto questo profilo dunque l'Impegno è idoneo e proporzionato, dovendosi in ciò tenere conto anche della posizione di mercato dell'esponente, che nel mercato rilevante ha la quota più piccola tra le Parti del procedimento.

Quanto alla durata, l'Impegno consente che i rapporti tra editori e promotori siano eventualmente ridisegnati sulla base di una negoziazione libera dai presunti effetti di blocco ipotizzati nel Provvedimento di Avvio.

Questa rinegoziazione potrebbe essere limitata anche a un periodo inferiore, poiché l'ipotesi di infrazione è che l'effetto di cumulo non consenta agli editori che lo vogliano di intrattenere un negoziato con gli agenti/promotori di loro gradimento, indirizzando loro adeguate proposte contrattuali.

È difficile immaginare che una negoziazione di questo genere possa durare più di cinque anni (nell'esperienza dell'esponente è sufficiente un periodo molto più ridotto, ciò che potrà essere confermato nell'ambito dell'eventuale market test).

Al termine del periodo di durata, inoltre, la ripresa della normale operatività delle clausole non potrà incidere sugli incarichi di promozione editoriale che ciascun promotore/agente avrà nel frattempo concluso con editori terzi. Le clausole, infatti, riguardano solo l'assunzione di nuovi incarichi.

Anche sotto il profilo della durata dunque l'Impegno 1 è idoneo e proporzionato poiché è ampiamente idoneo a consentire che la preoccupazione concorrenziale derivante dall'esistenza di reti parallele possa essere superata, per tramite di un periodo estremamente ampio (anche considerando i cicli adozionali che sono al massimo triennali) in cui le negoziazioni tra editori e promotori potranno avvenire in assenza dell'ipotizzato effetto di ostacolo individuato nel Provvedimento di Avvio.

* * * *

Con l'**Impegno 2** DeA Scuola intende rimuovere le preoccupazioni espresse nel Provvedimento di Estensione in merito ai profili restrittivi della concorrenza a livello orizzontale.



In particolare, con l'Impegno 2 si vuole eliminare la presunta idoneità dell'articolo 2 dell'Accordo Economico Collettivo a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali tra editori e promotori a danno della concorrenza.

* * *

Gli Impegni sono inoltre concreti, precisi e suscettibili di attuazione piena e tempestiva. L'attuazione degli Impegni potrà essere altresì agevolmente verificata da codesta On.le Autorità coerentemente con quanto richiesto dalla "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287"¹.

DeA Scuola confida, quindi, che codesta On.le Autorità voglia concludere il Procedimento con una decisione di accettazione degli impegni, "senza accertare l'infrazione" ai sensi dell'art. 14-ter, della Legge n. 287/1990.

* * * * *

DeA Scuola si riserva di integrare, precisare e/o modificare gli Impegni in ragione delle osservazioni che codesta On.le Autorità vorrà formulare e dei risultati del *market test* a cui gli Impegni saranno eventualmente assoggettati.

* * * * *

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento possa essere ritenuto necessario.

Con osservanza,

Milano, 26 maggio 2021

Avv. Luca Toffoletti

(und Walls

¹ AGCM, provv. n. 23863 del 6 settembre 2012, §7.

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Allegato 4 al provvedimento n. 29894



PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva presentata per Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A.

1. Numero del Procedimento

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

2. Parti del procedimento

Mondadori Education S.p.A.

Rizzoli Education S.p.A.

De Agostini Scuola S.p.A.

Pearson Italia S.p.A.

Zanichelli Editore S.p.A.

Associazione Italiana Editori - AIE

Associazione Nazionale Agenti Rappresentati Promotori Editoriali - ANARPE

I presenti impegni sono presentati nell'interesse di Mondadori Education S.p.A. (di seguito, "Mondadori") e di Rizzoli Education S.p.A. (di seguito, "Rizzoli"), società appartenenti al gruppo Mondadori ed entrambe attive nell'editoria scolastica.

Mondadori e Rizzoli operano nel mercato dell'editoria scolastica mediante reti commerciali separate per la promozione di marchi distinti.

3. Fattispecie contestata

In data 1° dicembre 2020, con provvedimento n. 28474, notificato via PEC in data 11 dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, l'"Autorità") ha avviato. ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, il procedimento istruttorio I848 "Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica" (di seguito, il "Procedimento"), al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti delle società Mondadori, Rizzoli, De Agostini Scuola S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito, gli "Editori").

www.gdvlex.it



Secondo la tesi prospettata dall'Autorità, "la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, delle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE".

L'istruttoria verte sull'esame delle conseguenze della parallela previsione nei contratti con le rispettive reti di promozione degli Editori delle c.d. clausole di gradimento. Secondo lo scenario prospettato dall'Autorità, la previsione in tali contratti delle citate clausole e la facoltà di esercizio delle stesse sarebbero di per sé idonei a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica, ostacolando di fatto l'accesso degli altri editori ai servizi forniti dalle agenzie di promozione.

In data 16 febbraio 2021, con provvedimento n. 28582, notificato via PEC in data 26 febbraio 2021, l'Autorità ha esteso soggettivamente il Procedimento, nei confronti dell'AIE e dell'ANARPE, nonché oggettivamente agli accordi collettivi sottoscritti dalle suddette associazioni in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017.

L'articolo 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo tra AIE e ANARPE (di seguito, anche "AEC") sottoscritto nel novembre 2017 (in sostituzione del precedente accordo del 1988), prevede che "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro".

Secondo la tesi prospettata dall'Autorità, "la previsione della citata clausola di non concorrenza nell'ambito degli accordi sottoscritti per decisione, da un lato, dall'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza".

Dal provvedimento di avvio dell'istruttoria si evince che l'Autorità intenda valutare le disposizioni contrattuali di Mondadori e di Rizzoli non per gli effetti che esse avrebbero sulle rispettive reti commerciali - che, al contrario, sono lecite ed in linea con la normativa comunitaria in materia di restrizioni verticali - ma nell'ambito di un più ampio fascio di accordi verticali con effetti similari determinato dall'insieme dei contratti degli Editori.



Inoltre, con riferimento ai presunti effetti anticoncorrenziali di preclusione nei confronti degli editori concorrenti, determinati dall'esercizio delle clausole di gradimento, si rileva che – come evidenziato da parte dei rappresentanti di Mondadori e di Rizzoli in sede di audizione con gli Uffici - dall'esame degli atti del fascicolo del Procedimento è emerso che tali effetti non si sono verificati posto che – diversamente da quanto indicato in fase di avvio del Procedimento – il mercato dell'editoria scolastica nel rapporto con le reti di promozione si caratterizza per una decisa prevalenza di rapporti plurimandatari sia con riferimento agli Editori che agli altri editori.

4. Mercati interessati

Come indicato dall'Autorità nel provvedimento di avvio, il mercato interessato dall'istruttoria riguarda l'editoria scolastica, cd. adozionale, per le scuole secondarie di primo grado (SS1) e per le scuole secondarie di secondo grado (SS2), già scuole medie inferiori e superiori.

Quanto alla dimensione geografica, il mercato, come sopra definito, avrebbe una ampiezza nazionale.

5. Descrizione degli impegni proposti

Pur senza riconoscere in alcun modo la fondatezza delle tesi e delle ipotesi formulate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e, anzi, precisando la convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa comunitaria e nazionale posta a tutela della concorrenza e di aver agito nel pieno rispetto della stessa in ottemperanza al quadro regolamentare del mercato in esame, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, presentano, con il presente formulario, un *set* di impegni di natura comportamentale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287 del 1990, con l'intento di far venire meno le preoccupazioni concorrenziali espresse dall'Autorità nel provvedimento di avvio e di consentire la chiusura anticipata del Procedimento nei loro confronti senza l'accertamento di alcuna infrazione.

Pertanto, gli impegni in questa sede offerti non possono essere interpretati quale diretta o indiretta ammissione o accettazione, da parte di Mondadori e di Rizzoli, della fondatezza delle contestazioni loro rivolte nell'ambito del Procedimento, sia con riferimento a quanto rilevato dal segnalante nella fase pre-istruttoria sia con riferimento a quanto rilevato dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria e nel successivo provvedimento di estensione notificato all'AIE e all'ANARPE.

Gli impegni si estendono anche ai rapporti tra Mondadori e i propri agenti che – diversamente dai promotori editoriali scolastici - non sono associati all'ANARPE. Ciò in ragione del fatto che, ad avviso di Mondadori,



seppur divergenti da un punto di vista strutturale e contenutistico, anche i contratti di agenzia presentano – al pari dei contratti con i promotori editoriali scolastici – le c.d. clausole di gradimento.

L'istruttoria, come dichiarato dalla stessa Autorità nel provvedimento di avvio (cfr. §5 e §10) e come indicato al paragrafo 4 che precede, ha ad oggetto unicamente il mercato dell'editoria scolastica, cd. adozionale, per le scuole secondarie di primo grado (SS1) e per le scuole secondarie di secondo grado (SS2), già scuole medie inferiori e superiori. Non sono, pertanto, oggetto dell'istruttoria nè il mercato della scuola primaria nè, rispetto al mercato della scuola secondaria di primo grado (SS1) e della scuola secondaria di secondo grado (SS2), le diverse attività della scolastica, in particolare, quelle relative alle edizioni di parascolastica, dizionari ed enciclopedie e professionali ed accademici.

Ciò premesso e chiarito, al fine di rendere gli impegni suscettibili di attuazione piena e tempestiva e di evitare inutili complessità gestionali, Mondadori e da Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano ad estendere la rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento (si veda il successivo impegno n. 1) e la rinuncia al diritto all'informativa (si veda il successivo impegno n. 3) a tutte le attività comunque indicate quale oggetto dei contratti; pertanto, ove l'oggetto dei contratti dovesse includere oltre ai prodotti scolastici c.d. adozionali della scuola secondaria di primo grado (SS1) e/o della scuola secondaria di secondo grado (SS2) anche gli ulteriori prodotti dell'editoria quali, a titolo di esempio, i prodotti di parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici, Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad estendere i suddetti impegni anche a tali ultimi prodotti.

Resta fermo, tuttavia, il pieno diritto di Mondadori e/o di Rizzoli di continuare ad avvalersi della clausola di gradimento e del diritto all'informativa per le attività diverse dai prodotti scolastici c.d. adozionali della scuola secondaria di primo grado (SS1) e/o della scuola secondaria di secondo grado (SS2) ma in tal caso, Mondadori e/o Rizzoli dovranno necessariamente sottoscrivere un nuovo contratto con il promotore editoriale scolastico o con l'agente avente ad oggetto esclusivamente l'attività di propaganda di prodotti dell'editoria parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici e/o altro.

**

Tutto ciò premesso e considerato, gli impegni – come di seguito meglio indicati - sono assunti da Mondadori e da Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, sul presupposto che l'Autorità, ad esito del *market test*, ritenendo gli impegni idonei ad eliminare i presunti profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, adotti un



provvedimento con cui venga disposta nei confronti di Mondadori e di Rizzoli la chiusura del Procedimento mediante l'accettazione dei presenti impegni e senza l'accertamento dell'infrazione ex art. 14-*ter* della legge n. 287/90 (di seguito, il "**Provvedimento**").

a) Impegni strutturali

Non applicabile alla fattispecie.

b) Impegni comportamentali assunti da Mondadori e da Rizzoli

Impegno n. 1

- i. Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rinunciare espressamente all'esercizio della c.d. clausola di gradimento presente nei contratti con i promotori editoriali scolastici e con gli agenti vigenti alla data di notifica del Provvedimento così come nei nuovi contratti sottoscritti successivamente alla notifica del Provvedimento.
- ii. La rinuncia, in quanto atto unilaterale assunto da parte di Mondadori e di Rizzoli, non dovrà riscontrare il consenso espresso del promotore editoriale scolastico o dell'agente direttamente interessati in quanto detta rinuncia produrrà i propri effetti dal momento dell'avvenuta ricezione della Comunicazione come di seguito definita da parte del promotore editoriale scolastico o dell'agente.
- iii. Ciò posto, con riferimento ai contratti vigenti, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta notifica del Provvedimento, Mondadori e Rizzoli invieranno, per quanto di rispettiva competenza, al domicilio indicato in contratto di ciascun promotore editoriale scolastico e di ciascun agente una apposita comunicazione secondo i testi che qui si allegano *sub* A e *sub* B contenente la dichiarazione di espressa rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento, dichiarando di aver assunto l'impegno in oggetto nei confronti dell'Autorità e di essere quindi tenute a darvi piena esecuzione (di seguito, la "Comunicazione").
- iv. La Comunicazione sarà inviata dai rispettivi indirizzi PEC di Mondadori e di Rizzoli agli indirizzi PEC dei promotori editoriali scolastici e degli agenti. Ove ciò non fosse possibile per mancanza dell'indirizzo PEC del destinatario ovvero in caso di mancata accettazione della notifica da parte del destinatario, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, invieranno immediatamente al



promotore editoriale scolastico o all'agente una raccomandata AR contenente il testo della Comunicazione.

v. Con riferimento ai contratti di agenzia stipulati da Mondadori, quest'ultima si impegna a non dare applicazione alle disposizioni dell'art. 1743, seconda parte, del Codice Civile e dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo (stipulato in data 30/07/2014) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione.

Impegno n. 2

Qualora l'AIE e l'ANARPE dovessero assumere ai fini del Procedimento un impegno che preveda l'eliminazione dall'Accordo Economico Collettivo del 2017 della clausola relativa al divieto di concorrenza (che al momento dispone che "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro"), Mondadori e Rizzoli si impegnano a votare – in tutte le sedi idonee indicate dall'AIE - a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di promozione editoriale scolastica sottoscritto, da ultimo, nel 2017.

Nell'ipotesi in cui l'impegno di cui sopra non dovesse andare a buon fine con il risultato che la clausola relativa al divieto di concorrenza – nel testo attualmente vigente - non dovese essere eliminata dall'Accordo Economico Collettivo del 2017, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, nel caso - previsto dai propri contratti di promozione editoriale scolastica - di applicazione in via residuale delle disposizioni di cui all'Accordo Economico Collettivo del 2017, si impegnano a non dare applicazione alla previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, seconda parte, dell'AEC che dispone "che "salvo patto contrario [...] il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro").

Mondadori e Rizzoli, altresì, si impegnano a votare – in tutte le sedi opportune dell'AIE – contro l'introduzione della clausola relativa al divieto di concorrenza in un eventuale e futuro accordo stipulato tra AIE e ANARPE in sostituzione dell'Accordo Economico Collettivo del 2017.

Impegno n. 3

Nonostante l'istruttoria non abbia ad oggetto anche l'analisi degli effetti del c.d. obbligo di informativa a carico del promotore editoriale scolastico o dell'agente - a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà



di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità rispetto al mercato interessato e alle dinamiche relative all'attività di propaganda - Mondadori e Rizzoli si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rinunciare al proprio diritto a ricevere l'informativa da parte del promotore editoriale scolastico o da parte dell'agente.

Tale impegno si intende acquisito con riferimento all'informativa che il promotore editoriale scolastico o l'agente, sia contestualmente alla sottoscrizione del contratto che in vigenza del contratto stesso, hanno l'obbligo di informare l'editore in merito alla sussistenza di eventuali altri rapporti di promozione editoriale scolastica e/o di agenzia e/o di concessione editoriale, in essere ovvero acquisiti successivamente, con altri editori concorrenti.

Fermo restando quanto sopra indicato, all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi all'ente di riferimento, permane l'obbligazione del promotore editoriale scolastico e dell'agente di informare l'editore, mediante la compilazione della apposita modulistica, in merito alla assunzione di altri mandati, o, viceversa, in caso di passaggio da pluri-mandato a mono-mandato. Tale informazione, in ogni caso, deve essere resa dal promotore editoriale scolastico e dall'agente soltanto successivamente all'assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non contiene alcun riferimento al nominativo dell'editore o degli editori.

Al presente impegno si applicano, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per l'impegno n. 1.

c) Periodo di validità degli impegni

Gli impegni n. 1 e n. 3 avranno decorrenza dalla data di notifica a Mondadori e a Rizzoli del Provvedimento ed avranno efficacia fino alla data del 31 maggio 2026, sul presupposto che, ai fini dell'adozione dei suddetti impegni e della verifica delle conseguenze della rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento e della rinuncia al diritto all'informativa, sono state prese in considerazione le prossime cinque campagne adozionali relative agli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027.

Il rispetto degli impegni n. 1 e n. 3 per l'arco temporale indicato si ritiene idoneo ad eliminare i presunti profili anticoncorrenziali sollevati nel corso dell'istruttoria.

Si ritiene che disporre una durata più ampia ovvero a tempo indeterminato dei suddetti impegni rischierebbe di generare asimmetrie tra editori concorrenti con grave danno per la concorrenza.



Il mercato interessato, infatti, è competitivo e in continua evoluzione e non sussistono barriere all'ingresso; si aggiunga che gli editori interpellati in fase istruttoria – fatto salvo per la casa editrice G.B. Palumbo & C. Editore S.p.A. – non hanno ritenuto dannose le c.d. clausole di gradimento.

Dall'istruttoria, d'altronde, è emerso che pressoché tutti gli editori hanno nei propri contratti dette clausole di gradimento. Pertanto, eliminare in via definitiva le suddette clausole soltanto per alcuni e non per tutti i protagonisti del mercato rischia di generare, come sopra indicato, asimmetrie tra editori concorrenti.

Inoltre, nonostante la clausola di gradimento – accompagnata dall'obbligo di informativa - si ponga, tra gli altri, l'obiettivo di salvaguardare gli investimenti effettuati dagli editori nel corso degli anni, Mondadori e Rizzoli – privandosi di dette clausole - consentiranno agli editori concorrenti, che vorranno conferire mandato ai promotori editoriali scolastici e agli agenti di Mondadori e di Rizzoli, di poter beneficiare di tali investimenti.

Si rileva, altresì, che l'operatore *leader* del mercato Zanichelli Editore S.p.A. opera prevalentemente con una rete commerciale proprietaria e che, in ragione di tale modello, tale porzione di rete commerciale non sarà in alcun modo interessata dalle conseguenze della presente istruttoria.

L'impegno n. 2 avrà decorrenza dalla data di notifica del Provvedimento e non prevederà un termine.

6. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Ribadendo la convinzione di non aver commesso alcuna violazione della normativa nazionale e comunitaria posta a tutela della concorrenza e di aver agito nel pieno rispetto della stessa e in ottemperanza al quadro regolamentare del mercato in esame, Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, ritengono che il *set* di impegni di natura comportamentale proposto ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287 del 1990, sia pienamente idoneo a risolvere e a superare le preoccupazioni di ordine concorrenziale oggetto dell'istruttoria.

Impegno n. 1

L'impegno n. 1 comporta, per l'intero periodo indicato, la rinuncia espressa all'esercizio delle c.d. clausole di gradimento prevista nei contratti.



L'ottemperanza all'impegno consentirà agli editori concorrenti di utilizzare, ai fini dell'attività di promozione, le agenzie di propaganda che operano in qualità di monomandatarie o plurimandatarie per Mondadori e/o Rizzoli sull'intero territorio nazionale senza che queste ultime possano obiettare alcunché non potendo esercitare la c.d. clausola di gradimento.

La scelta se acquisire uno o più nuovi mandati spetterà quindi unicamente all'agenzia di propaganda sulla base della propria convenienza, capacità e professionalità.

Oltretutto, Mondadori e Rizzoli per facilitare l'acquisizione di nuovi mandati da parte dell'agenzia di propaganda hanno ritenuto, fatto salvo quanto indicato al paragrafo n. 5 che precede - di includere nella rinuncia all'esercizio della c.d. clausola di gradimento – così come alla rinuncia al diritto all'informativa - anche la propaganda di prodotti dell'editoria diversi da quelli propri del mercato interessato quali parascolastica e/o dei dizionari e/o professionali ed accademici.

Per altro verso, anche se l'oggetto dell'istruttoria – così come indicato sia nel provvedimento di avvio sia nel provvedimento di estensione soggettiva ed oggettiva del Procedimento – sembrerebbe coinvolgere esclusivamente i rapporti tra gli editori e i promotori editoriali scolastici, Mondadori ha ritenuto di estendere i propri impegni anche ai rapporti con gli agenti e ciò sul presupposto che, seppur divergenti da un punto di vista strutturale e contenutistico, i contratti di agenzia presentano – al pari dei contratti di propaganda editoriale – le c.d. clausole di gradimento così come le clausole di informativa.

In tal modo, non potrà più essere imputata alla mera presenza ovvero al possibile esercizio di tali clausole qualsiasi ipotesi di politica escludente attuata da Mondadori e/o da Rizzoli in parallelo con gli Editori nei confronti degli altri editori.

Impegno n. 2

L'impegno n. 2 comporta che Mondadori e Rizzoli si impegnino a votare in sede AIE a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall'AEC vigente nonché che le stesse si impegnino a votare contro l'inserimento di detta clausola in un futuro accordo stipulato tra AIE e ANARPE in sostituzione di quello vigente.

Nel provvedimento di estensione del Procedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021, l'Autorità aveva, in particolare, rilevato che "la previsione della menzionata clausola di non concorrenza nell'ambito di accordi



sottoscritti per decisione, da un lato, dell'associazione degli editori e, dall'altro lato, dell'associazione dei promotori editoriali è idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza".

Ciò premesso, nel caso in cui AIE e ANARPE dovessero presentare all'Autorità l'impegno all'eliminazione dell'art. 2, comma 1, seconda parte, dell'AEC e ove una tale decisione fosse per Statuto sottoposta dall'AIE al voto degli associati, Mondadori e Rizzoli voteranno in favore di tale decisione.

Al riguardo, nel rilevare che l'articolo in questione non impone un obbligo alle parti ma dispone che "salvo patto contrario (...) il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza fra di loro" e che Mondadori e Rizzoli, nel valutare l'inserimento della c.d. clausola di gradimento all'interno dei propri contratti, hanno sempre svolto una autonoma valutazione fondata unicamente su profili di opportunità e di natura commerciale, si ritiene che una volta eliminata la previsione dell'art. 2, comma 1, seconda parte, dell'AEC, verrà meno qualsiasi ipotesi di imputare a detto accordo tra AIE e ANARPE la possibilità di determinare le condizioni per favorire o garantire "una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza".

Impegno n. 3

Mondadori e Rizzoli hanno ritenuto di estendere i rispettivi impegni anche alla clausola di informativa al fine di rafforzare gli effetti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della clausola di gradimento.

Fatta eccezione per il corretto e necessario adempimento agli obblighi di natura regolamentare previsti dagli enti di riferimento, non avvalersi del diritto all'informativa, previsto dai contratti in capo al promotore o all'agente al momento dell'acquisizione di un nuovo mandato, esclude a priori qualsiasi rischio di potenziale condizionamento da parte dell'editore sulla scelta effettuata dal promotore editoriale scolastico o dall'agente.

7. Conclusioni

Mondadori e Rizzoli ritengono che gli impegni proposti siano rilevanti, pertinenti, suscettibili di attuazione piena e tempestiva, facilmente verificabili nonché di durata adeguata. Gli impegni proposti sono, altresì, idonei a rimuovere efficacemente tutti i profili anticoncorrenziali individuati dall'Autorità nel Procedimento e, nel



contempo, ad apportare un beneficio sia per i promotori editoriali scolastici e per gli agenti sia per gli editori concorrenti.

Mondadori e Rizzoli, per quanto di rispettiva competenza, si riservano di sottoporre all'Autorità una istanza di revisione degli impegni in presenza di rilevanti mutamenti delle condizioni normative e di mercato dell'editoria.

Allegato A – Testo standard della Comunicazione per il promotore editoriale scolastico

Allegato B – Testo standard della Comunicazione per l'agente

Sillandor de Ventim

Milano, 26 maggio 2021

(Avv. Riccardo de Vergottini)

[Allegato sub A al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 – ter della legge n. 287 del 1990]

[Carta intestata Mondadori Education S.p.A./Rizzoli Education S.p.A.]

	[luogo e data]
Spett.le	
Via PEC	

Oggetto: Comunicazione in merito al contratto di propaganda sottoscritto in data......

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020, ha avviato il procedimento istruttorio I848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica, al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti di Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A., De Agostini Scuola S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A.

Oggetto dell'istruttoria è la previsione delle c.d. clausole di gradimento nei contratti vigenti tra i su richiamati editori e i promotori editoriali scolastici, il cui effettivo esercizio sarebbe idoneo – secondo la tesi prospettata dall'Autorità – a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica – cd. adozionale - in relazione alle scuole secondarie di primo e secondo grado, già medie inferiori e superiori.

Secondo quanto asserito dall'Autorità, "la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, nelle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE".

Alla luce di quanto sopra, in attuazione degli impegni assunti dinnanzi all'Autorità, accettati e resi obbligatori dall'Autorità stessa con provvedimento n._____ del _____ conclusivo del procedimento istruttorio I848 nei confronti della scrivente Società, Vi informiamo che, con decorrenza dall'avvenuta ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, rinunceremo a dare esecuzione alla c.d. clausola di gradimento presente nel contratto in oggetto fino alla data del 31 maggio 2026. In conseguenza di tale rinuncia, la scrivente Società rinuncia ad avvalersi del diritto di esclusiva ove previsto a proprio favore dal contratto.

[In particolare, fino alla scadenza sopra indicata, non troverà applicazione la disposizione dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo del 2017 tra AIE e ANARPE per la disciplina del rapporto di promozione]¹.

Allo stesso modo, a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità, Vi informiamo che rinunceremo, altresì, a dare esecuzione alla clausola avente ad oggetto il c.d. obbligo di informativa a Vostro carico prevista nel medesimo contratto fino alla data del 31 maggio 2026.

¹ Da coordinare con l'impegno assunto da parte di AIE e ANARPE

Fermo restando quanto sopra indicato, l'obbligo di informativa dovrà permanere all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto al Vostro ente di riferimento; tale informazione, in ogni caso, dovrà essere da Voi resa, come da prassi, soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente.

Resta fermo il diritto della scrivente società a far sottoscrivere un nuovo e separato contratto di propaganda avente ad oggetto le attività di promozione di testi di parascolastica, di dizionari e accademici e professionali, sul presupposto che tali attività non sono state oggetto dell'istruttoria sopra indicata.

Distinti saluti

[Allegato *sub* B al Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 – *ter* della legge n. 287 del 1990]

[Carta intestata Mondadori Education S.p.A.]

	[luogo e data]
Spett.le	
Via PEC	

Oggetto: Comunicazione in merito al contratto di agenzia sottoscritto in data......

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020, ha avviato il procedimento istruttorio I848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'editoria scolastica, al fine di accertare l'esistenza di eventuali restrizioni verticali in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei confronti di Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A., De Agostini Scuola S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A.

Oggetto dell'istruttoria è la previsione delle c.d. clausole di gradimento nei contratti vigenti tra i su richiamati editori e i promotori editoriali scolastici, il cui effettivo esercizio sarebbe idoneo – secondo la tesi prospettata dall'Autorità – a determinare effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica – cd. adozionale - in relazione alle scuole secondarie di primo e secondo grado, già medie inferiori e superiori.

Secondo quanto asserito dall'Autorità, "la parallela previsione, da parte dei gruppi editoriali De Agostini, Mondadori, Pearson e Zanichelli, nei rapporti con le rispettive reti di promotori, nelle clausole cosiddette di gradimento è suscettibile di implementare, nel mercato dell'editoria per la scuola secondaria, un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE".

Alla luce di quanto sopra, in attuazione degli impegni assunti dinnanzi all'Autorità, accettati e resi obbligatori dall'Autorità stessa con provvedimento n._____ del _____ conclusivo del procedimento istruttorio I848 nei confronti della scrivente Società, Vi informiamo che, con decorrenza dall'avvenuta ricezione da parte Vostra della presente comunicazione, rinunceremo a dare esecuzione alla c.d. clausola di gradimento presente nel contratto in oggetto fino alla data del 31 maggio 2026.

In particolare, fino alla scadenza sopra indicata, non troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 1743, seconda parte, del Codice Civile e dell'art. 2, comma 1, parte seconda, dell'Accordo Economico Collettivo (stipulato in data 30/07/2014) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione. In conseguenza di tale rinuncia, la scrivente Società rinuncia ad avvalersi del diritto di esclusiva ove previsto a proprio favore dal contratto.

Allo stesso modo, a dimostrazione della piena collaborazione e della volontà di superare in modo effettivo le preoccupazioni di ordine concorrenziale dell'Autorità, Vi informiamo che rinunceremo, altresì, a dare esecuzione alla clausola avente ad oggetto il c.d. obbligo di informativa a Vostro carico prevista nel medesimo contratto fino alla data del 31 maggio 2026.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'obbligo di informativa dovrà permanere all'unico fine di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto al Vostro ente di riferimento; tale informazione, in ogni caso, dovrà essere da Voi resa, come da prassi, soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente.

Resta fermo il diritto della scrivente società a far sottoscrivere un nuovo e separato contratto di propaganda avente ad oggetto le attività di promozione di testi di parascolastica, di dizionari e accademici e professionali, sul presupposto che tali attività non sono state oggetto dell'istruttoria sopra indicata.

Distinti saluti

1848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Allegato 5 al provvedimento n. 29894





VERSIONE NON CONFIDENZIALE

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

Versione definitiva

I. Numero del Procedimento

I848 – Problematiche concernenti l'attività di promozione nel mercato dell'Editoria Scolastica ("Procedimento").

II. Parte del procedimento

Pearson Italia S.p.A. ("Pearson" o la "Società").

III. Fattispecie contestata

A seguito di segnalazione di un operatore attivo nel settore dell'editoria scolastica, con il provvedimento n. 28474 del 1° dicembre 2020 ("Provvedimento di avvio"), notificato a Pearson a mezzo PEC in data 11 dicembre 2020, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità") ha avviato il Procedimento nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Zanichelli Editore S.p.A. e della stessa Pearson (collettivamente, le "Parti").

In particolare, l'Autorità ha rilevato la diffusa presenza nei contratti tra editori e promotori scolastici di clausole c.d. di gradimento, che impedirebbero al promotore di "contrattualizzare un nuovo editore senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che già rappresenta". Tali clausole – riconducibili a una prassi risalente nel settore – rappresenterebbero "una forma di restrizione verticale idonea a limitare l'operatività dei promotori con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica".

In particolare, l'Autorità ha ipotizzato che le clausole di gradimento siano equiparabili a delle esclusive di fatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 330/2010, escluse dal beneficio dell'esenzione di categoria in quanto aventi una durata indeterminata.

Su tali basi – e muovendo dalla considerazione che le Parti detengono congiuntamente una quota di mercato superiore al 70% – l'Autorità ha ipotizzato che la parallela previsione delle clausole di gradimento nei contratti con le rispettive reti possa rappresentare un insieme di restrizioni verticali idonee a restringere la concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.

Successivamente, con provvedimento n. 28582 del 16 febbraio 2021 ("Provvedimento di estensione"), l'Autorità ha deliberato l'estensione del Procedimento, sia sotto il profilo soggettivo, nei confronti dell'Associazione Italiana Editori ("AIE") e dell'Associazione Nazionale Agenti





Rappresentanti Promotori Editoriali ("ANARPE"), sia sotto il profilo oggettivo, includendovi anche gli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse associazioni nel 1998 e nel 2017 ("AEC").

A tale riguardo, l'Autorità ha ravvisato nella disposizione dell'art. 2 dell'AEC - secondo cui "salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro" - l'obbligo per il promotore editoriale di promuovere in esclusiva i libri di un singolo editore. In particolare, tale previsione sarebbe "idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza".

IV. Mercati interessati

Il mercato nel quale si sarebbero verificati gli asseriti effetti ipotizzati nel Provvedimento di avvio e nel successivo Provvedimento di estensione è il mercato italiano dell'editoria scolastica relativo alla produzione e alla vendita di libri scolastici adottati nelle scuole superiori di primo e secondo grado ("Scuola Secondaria").

V. Descrizione degli impegni proposti

a. Premessa

In via preliminare, Pearson tiene a ribadire – in linea con quanto già illustrato agli uffici dell'Autorità nelle audizioni del 31 marzo e del 14 maggio 2021 – che, a suo avviso, le preoccupazioni sollevate nel Provvedimento di avvio in ordine ad un ipotetico effetto cumulativo di blocco, generato dalla compresenza delle clausole di gradimento nei contratti delle Parti con le rispettive reti, muovono da una rappresentazione non corretta, o comunque incompleta, del mercato rilevante fornita dal denunciante che, non a caso, non ha trovato conferma nelle risposte alle richieste di informazioni fornite dagli editori c.d. di dimensioni "minori".

Del pari, Pearson ritiene non corretto l'assioma secondo cui le clausole di gradimento si tradurrebbero in rapporti di tipo esclusivo. Tale ricostruzione, invero, costituisce una **semplificazione estrema**, non rispondente ai fatti e che conduce a conclusioni errate.

Le clausole di gradimento costituiscono lo strumento efficiente e meno restrittivo possibile per consentire agli editori – che tipicamente affidano la promozione dei propri cataloghi ad un unico soggetto in una determinata zona – di verificare che questo profonda tutti gli sforzi e disponga delle risorse necessarie per svolgere correttamente la propria attività. Si tratta, in breve, di clausole perfettamente coerenti con gli obiettivi dell'accordo di agenzia che, per contro, non hanno lo scopo – né d'altra parte hanno avuto l'effetto – di precludere l'accesso al mercato dei c.d. editori "minori". Il panorama esistente sul mercato è assai variegato e dinamico: nonostante le clausole di gradimento (accompagnate o meno da clausole di esclusiva vere e proprie), sono numerosi gli agenti/promotori che operano per più di un editore (di grandi o di più piccole dimensioni); così come vi sono editori che preferiscono rivolgersi per l'attività di promozione a figure diverse (concessionari) o, in alcuni casi, che si avvalgono di strutture interne alla propria organizzazione aziendale; infine – soprattutto nell'attuale contesto – si è assistito ad una modifica sostanziale ed irreversibile dell'attività di promozione, grazie allo sviluppo della digitalizzazione.

Pearson, dunque, è fermamente convinta che ove la fattispecie ipotizzata nel Provvedimento di avvio fosse oggetto di una approfondita analisi, anche a livello locale, tenendo conto delle specificità che





caratterizzano le attività di promozione in alcuni territori del nostro Paese, l'Autorità avrebbe modo di appurare l'insussistenza del presunto effetto cumulativo di blocco.

Cionondimeno Pearson – per economia procedimentale e in uno spirito di piena ed aperta collaborazione con l'Autorità – formula, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90, i seguenti impegni di natura comportamentale ("Impegni"), volti a rimuovere ogni possibile criticità di ordine concorrenziale ipotizzata nel Provvedimento di avvio e – per quanto nella sua disponibilità – anche nel Provvedimento di estensione.

La proposizione degli Impegni che seguono, pertanto, non può in nessun caso ed in alcuna sede essere considerata come un riconoscimento da parte di Pearson delle ipotesi formulate nel Provvedimento di avvio e nel Provvedimento di estensione (che, come si è detto, la Società contesta integralmente e avverso le quali si riserva, se del caso, di sviluppare in futuro le opportune difese).

b. Impegni comportamentali

(1) – Rinuncia alla clausola di gradimento nei contratti di agenzia per la Scuola Secondaria

Con riferimento al mercato dell'editoria scolastica per la Scuola Secondaria, Pearson si avvale di una rete di agenti ai quali è demandato lo svolgimento dell'attività di promozione presso i docenti. I contratti standard di agenzia che regolano i rapporti tra Pearson e gli agenti

[OMISSIS] prevedono sempre un meccanismo di "gradimento", tale per cui l'agente che intenda acquisire nuovi mandati deve richiedere ed ottenere il preventivo consenso scritto della Società.

Relativamente a tutti i contratti di agenzia attualmente in vigore per la Scuola Secondaria ("Contratti di Agenzia"), Pearson si impegna a:

(i) rinunciare alla clausola di gradimento e, ove prevista, alla clausola di esclusiva. Più in dettaglio, Pearson si impegna a indirizzare a tutti gli agenti per la Scuola Secondaria una comunicazione unilaterale recettizia con la quale la Società rinuncia irrevocabilmente all'esercizio della clausola di gradimento e, ove prevista, alla clausola di esclusiva, nonché a tutte le facoltà ad essa riconosciute in forza di dette clausole per il termine indicato *infra*. Per effetto di tale rinuncia gli agenti in parola non saranno tenuti ad informare la Società, né a richiederne il consenso, qualora intendano acquisire nuovi mandati per la Scuola Secondaria e potranno quindi svolgere la loro attività a favore di altri preponenti nel mercato dell'editoria per la Scuola Secondaria senza alcun vincolo o restrizione ("Impegno sub 1").

In particolare, Pearson si impegna a trasmettere a tutti i propri agenti per la Scuola Secondaria la comunicazione di cui sopra mediante lettera raccomandata A/R ovvero e-mail PEC entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dell'Autorità che accetti e renda obbligatori gli Impegni ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 287/90.

Considerato, inoltre, che taluni Contratti di Agenzia includono nell'ambito del mandato conferito anche la promozione di servizi (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, certificazioni linguistiche, corsi di formazione per docenti, patentino di robotica, di seguito "Servizi diversi"), che esulano totalmente dall'oggetto del Procedimento, Pearson – in un'ottica di semplificazione e trasparenza e al fine di evitare ab origine ogni possibile fraintendimento in merito





all'implementazione dell'Impegno sub 1 sopra descritto – si impegna, con riferimento a tali specifiche situazioni, a:

- (ii) proporre agli agenti interessati un accordo modificativo volto ad eliminare da detti Contratti di Agenzia per i quali troverà applicazione l'Impegno sub 1 ogni riferimento alle attività di promozione di Servizi diversi; e
- (iii) proporre agli stessi agenti la sottoscrizione di un distinto contratto per l'attività di promozione dei Servizi diversi, avente un'impostazione analoga al contratto originario.

(2) - Adesione ad ogni iniziativa volta ad eliminare l'art. 2 dell'AEC

Riguardo all'AEC - sottoscritto da AIE e ANARPE il 27 novembre 2017 (e, prima ancora, il 28 ottobre 1998) - si premette che Pearson non vi ha mai dato attuazione. In particolare, tale accordo non ha mai costituito un riferimento per la regolamentazione dei rapporti con la rete,

[OMISSIS] i cui contratti (di agenzia) sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo in parola (cfr. art. 1 dell'AEC).

Cionondimeno – sempre in uno spirito di piena ed aperta collaborazione con l'Autorità – la Società si impegna a sostenere e a votare a favore di una eventuale proposta promossa dall'AIE, nelle sedi che saranno ritenute opportune, di stralciare dal testo dell'AEC l'art. 2, oggetto del Provvedimento di estensione ("Impegno sub 2").

c. Eventuale periodo di validità

L'Impegno *sub* 1 avrà una durata pari a 5 (cinque) campagne adozionali. In particolare, tenuto conto che l'attività di promozione editoriale per la Scuola Secondaria si svolge ogni anno da febbraio a maggio, l'Impegno *sub* 1 sarà valido ed efficace per le stagioni di promozione degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, *i.e.*: <u>fino al 30 giugno 2026</u>.

Ad avviso di Pearson, il periodo di validità proposto è pienamente congruo, tenuto conto della durata quinquennale del ciclo delle scuole superiori, nonché del processo di evoluzione e trasformazione delle dinamiche di funzionamento del mercato innescato dallo sviluppo della digitalizzazione (che, grazie alla DAD, ha subito un'ulteriore accelerazione nell'ultimo anno) [OMISSIS]

Si osserva, infatti, che le restrizioni legate alla pandemia hanno imposto una profonda revisione nelle modalità operative dei promotori.

[OMISSIS]

Del resto, occorre considerare che l'attuazione dell'Impegno sub 1 comporterà inevitabilmente una situazione di asimmetria tra Pearson e gli altri editori che continueranno ad operare avvalendosi delle clausole di gradimento. Tale situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi nel caso in cui dovessero verificarsi fenomeni di concentrazione tra operatori esistenti, con conseguente rafforzamento delle relative posizioni di mercato, nonché nuovi ingressi (attesi nel breve periodo) da parte di altri operatori.





Andrea Carteri

Anche alla luce di ciò – e tenuto conto della specifica posizione di mercato di Pearson (che, lo si ricorda, detiene quote di mercato ben lontane non solo dalla soglia di dominanza, ma anche da quella del 30%) – si ritiene che la limitazione prospettata della durata dell'Impegno *sub* 1 costituisca una soluzione ragionevole e proporzionata rispetto alle criticità ipotizzate nel Provvedimento di avvio.

VI. <u>Considerazioni circa l'idoneità degli Impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria</u>

Per quanto fermamente convinta dell'assoluta insussistenza dei rilievi mossi nel Provvedimento di avvio e nel Provvedimento di estensione, Pearson – preso atto dei dubbi manifestati dall'Autorità – ritiene che questi possano essere superati dalle misure sopra illustrate, sì da consentire alla stessa di concludere il Procedimento con una decisione di accoglimento degli Impegni e senza accertamento dell'asserita violazione dell'art. 101 TFUE.

In particolare, l'Impegno sub 1 è tale da eliminare in radice le preoccupazioni di ordine concorrenziale ipotizzate nel Provvedimento di avvio con riferimento al contributo di Pearson all'asserito effetto cumulativo di blocco del mercato in quanto rimuove ogni possibile vincolo alla contendibilità di agenti di Pearson per la Scuola Secondaria per un periodo corrispondente a cinque campagne adozionali. In effetti, la rinuncia all'esercizio della clausola di gradimento e, ove prevista, della clausola di esclusiva, fino al 30 giugno 2026 rappresenta senza dubbio la misura più chiara, diretta e di agevole verificabilità per rimuovere le paventate difficoltà di accesso al mercato per gli editori c.d. "minori" e i concorrenti potenziali in un arco temporale significativo e corrispondente alla durata di un intero ciclo delle scuole superiori.

Per quanto riguarda, invece, l'Impegno sub 2, si rileva che – data la natura dell'AEC di accordo tra parti terze (i.e., AIE e ANARPE) – la misura proposta rappresenta l'unico strumento nella piena disponibilità di Pearson per venire incontro ai dubbi manifestati dall'Autorità.

La Società, infatti, non potendosi impegnare per il fatto di terzi, non può far altro che obbligarsi a sostenere e ad aderire, nelle sedi e nelle forme che saranno decise da AIE ed ANARPE, ad ogni iniziativa volta a riformare l'art. 2 dell'AEC nel senso auspicato dall'Autorità.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si confida nell'accoglimento degli Impegni proposti ex art. 14-ter della Legge n. 287/90 e si resta a disposizione di Codesta Spett.le Autorità per fornire ogni ulteriore chiarimento e precisazione.

Cordiali saluti,

Calville Seionh Avy. Gabriella Scionti

Avv. Adele Sodano